

10. GESTIONE DEGLI INFORTUNI

La denuncia/comunicazione di infortunio è l'adempimento al quale è tenuto il datore di lavoro nei confronti dell'Inail in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati soggetti all'obbligo assicurativo, che siano prognosticati non guaribili entro 3 giorni, escluso quello dell'evento, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.

Il servizio telematico "Denuncia/comunicazione di infortunio" consente, per gli infortuni con la predetta prognosi, di assolvere contemporaneamente sia all'obbligo previsto a fini assicurativi dall'art. 53, D.P.R. n. 1124/1965, che all'obbligo previsto a fini statistico/informativi dall'art. 18, comma 1, lett. r), D.Lgs. n. 81/2008, a far data dal 12 ottobre 2017. Da tale data, infatti, è obbligatorio per il datore di lavoro comunicare solo in via telematica all'Inail anche gli infortuni che comportano un'assenza da uno a tre giorni (escluso quello dell'evento), entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.

Occorre porre attenzione in quanto tale "Comunicazione d'infortunio ai fini statistico informativi" non sostituisce l'obbligo di denuncia all'Inail a fini assicurativi (per infortuni superiori a 3 giorni, escluso quello dell'evento). Pertanto, se dopo aver inviato la comunicazione l'assenza si prolunga oltre il terzo giorno, occorre inoltrare la denuncia. Al contrario, la denuncia per infortuni con prognosi superiore a 3 giorni basta anche per le finalità statistiche e, quindi, non è richiesta la relativa comunicazione.

In sintesi, occorre distinguere tra comunicazione e denuncia obbligatoria all'INAIL:

- comunicazione = assenza da 1 a 3 giorni per infortunio sul lavoro, a fini statistici e informativi;
- denuncia = assenza superiore a 3 giorni per infortunio sul lavoro, a fini assicurativi.

In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, il datore di lavoro deve segnalare l'evento entro 24 ore con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l'invio, fermo restando comunque l'obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge.

Il sabato è considerato giorno lavorativo (anche se l'azienda applica la settimana corta), di conseguenza la Denuncia/Comunicazione di infortunio, in scadenza nello stesso giorno, non può slittare al primo giorno lavorativo successivo.

Per infortuni sul lavoro, o in itinere, il lavoratore deve avvisare tempestivamente il datore di lavoro dell'accaduto e richiedere il certificato medico completo di diagnosi e giorni di inattività.

Il medico è tenuto a inoltrare il certificato, per via telematica, all'INAIL: la mancata comunicazione dell'infortunio comporta la perdita dell'eventuale risarcimento da parte del lavoratore.

La denuncia/comunicazione di infortunio deve essere trasmessa all'INAIL esclusivamente in via telematica, tramite apposito applicativo disponibile sul sito Inail.

Qualora, alla scadenza dei termini, si riscontrassero problemi del sistema nell'inoltro della denuncia/comunicazione di infortunio telematica, è consentito assolvere all'adempimento tramite Pec del modulo di denuncia, avendo cura di allegare anche la stampa della schermata di errore restituita dal sistema, segnalando nel testo il disservizio registrato o l'anomalia riscontrata.